

Estratto dal verbale della seduta del 05/02/2008

DELIBERA N. 14-15-16/08

Determinazioni in merito al caso disciplinare EE.24.06:

- **applicazione della sanzione disciplinare dell' "avvertimento" all'iscritta XX;**
- **applicazione della sanzione disciplinare della "censura" all'iscritta YY;**
- **applicazione della sanzione disciplinare della "sospensione per 15 giorni (dal 15 al 30 aprile 2008)" all'iscritto ZZ.**

Presenti:

Colombari, Poletti, Altini, Callegari, Gazzilli, Lazzerini, Lucchi, Rossetti, Santi, Gualdi.

Assenti:

Finetti, Frati, Filippi, Raimondi.

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna

Visti

- la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, ed in particolare gli artt. 12, lett. i), 26 e 27;
- il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
- il Regolamento Interno di questo Ordine Regionale in materia disciplinare;
- il proprio atto di deliberazione n. 71-72-73/07 del 09/06/2007 con il quale, a seguito di un esposto presentato a mezzo fax in data 18 dicembre 2006 (prot. n. 2531/06) ed a mezzo posta in data 20/12/2006 (prot. n. 2556/06) da parte del sig. *omissis* nei confronti di tre iscritti al nostro Albo regionale, si apriva il procedimento disciplinare nei confronti degli Iscritti: ZZ, YY, XX (caso denominato EE.24.06) per la violazione di alcuni articoli del Codice Deontologico degli Psicologi;

Premesso

- che gli Iscritti interessati al procedimento di cui sopra erano convocati per la celebrazione del procedimento innanzi all'adunanza del Consiglio fissata per il giorno 10 novembre 2007;
- che tale procedimento è stato rinviato al 19 gennaio 2008 su richiesta del difensore di fiducia di XX e YY (prot. n. 2447/07);

- che XX e YY, accompagnate dall'Avvocato difensore *omissis* del Foro di *omissis*, si sono presentate per l'audizione prevista in data 19 gennaio 2008 innanzi a questo Consiglio;
- che l'Avvocato *omissis* ha depositato durante l'audizione l'originale della memoria difensiva di XX e YY, già anticipata via fax in data 18 gennaio 2008 (prot. n. 169/08 e n. 191/08);
- che in tale data il terzo professionista interessato al procedimento, ZZ, non si è presentato;
- che si è ritenuto opportuno rinviare le decisioni in merito alle posizioni di XX e YY al momento successivo all'audizione di ZZ, in quanto i fatti sono gli stessi e le posizioni, anche se individuali, avrebbero potuto essere meglio valutate se prese in considerazione tutte insieme e le une in rapporto alle altre;
- che ZZ è stato convocato in data 5 febbraio 2008;
- che l'Iscritto, accompagnato dal proprio consulente legale Avv. *omissis*, si è presentato per l'audizione innanzi a questo Consiglio il giorno 5 febbraio 2008;

Sentita

- la dott.ssa Lucchi, la quale, incaricata di rivestire il ruolo di Consigliere relatore nel Consiglio disciplinare del 09 giugno 2007, riassume l'iter del caso EE.24.06 per quanto concerne le posizioni degli Iscritti;

Visto

- il verbale di Consiglio disciplinare del 19 gennaio 2008;

Preso atto

Per quanto riguarda la posizione di XX:

- che il Consiglio aveva aperto il procedimento disciplinare a carico di XX per ipotesi di violazione dell'articolo 7 del Codice Deontologico con la seguente incolpazione:

"Unitamente a YY violazione dell'art. 7 del Codice perché, redigendo una "relazione per consulenza psicologica" su incarico di *omissis*, relativa ai

rapporti tra questi e la figlia N., indebitamente omettevano l'attenta valutazione del grado di attendibilità delle informazioni giungendo a conclusioni basate esclusivamente su informazioni riportate da *omissis* (la cui attendibilità, essendo questi interessato al risultato della relazione, dovevano ritenere perlomeno dubbia); inoltre omettevano la dovuta esposizione di ipotesi alternative ed in generale di adottare un criterio scientifico per la valutazione delle risultanze. Relazione sottoscritta presumibilmente in *omissis* (luogo dello Studio professionale dedotto dalla carta intestata), ed in data certamente successiva al 5 aprile 2004.”

Per quanto riguarda la posizione di YY:

- che il Consiglio, all'unanimità dei presenti, aveva aperto il procedimento disciplinare a carico di YY per ipotesi di violazione degli articoli 2, 4, 6, 7, 22, 26 comma 2, 31, 38 del Codice Deontologico con la seguente incolpazione:

Unitamente a XX violazione dell'art. 7 del Codice perché, redigendo una “relazione per consulenza psicologica” su incarico di *omissis*, relativa ai rapporti tra questi e la figlia N., indebitamente omettevano l'attenta valutazione del grado di attendibilità delle informazioni giungendo a conclusioni basate esclusivamente su informazioni riportate da *omissis* (la cui attendibilità, essendo questi interessato al risultato della relazione, dovevano ritenere perlomeno dubbia); inoltre omettevano la dovuta esposizione di ipotesi alternative ed in generale di adottare un criterio scientifico per la valutazione delle risultanze.

Relazione sottoscritta presumibilmente in *omissis* (luogo dello Studio professionale dedotto dalla carta intestata), ed in data certamente successiva al 5 aprile 2004.

Unitamente a ZZ violazione **dell'art. 31** del Codice, perché redigevano una relazione su soggetto minorenni previa osservazione del medesimo senza il consenso da parte di uno dei genitori del predetto.

Relazione redatta e sottoscritta in *omissis* in data 25 settembre 2006.

Unitamente a ZZ violazione degli **artt. 2, 4, 6, 7,**

22, 26 comma 2, 38 del Codice perché, in tempi diversi, ma fra loro prossimi, svolgevano attività di consulenza psicologica, ed in particolare redigevano relazioni a carattere psicologico, a favore di *omissis* e *omissis* (conviventi fra loro separati, ovvero separandi, e comunque in lite per l'affidamento e la gestione di N.G., figlia minorenni di entrambi) che dovevano ritenere in conflitto di interessi reciproco.

YY, nella redazione e sottoscrizione materiale di entrambe le relazioni (di cui la prima, a favore del marito *omissis*, a firma congiunta con XX, pure socia dello Studio, e la seconda a firma congiunta con ZZ) violava:

l'art. 2 perché serbava condotta contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione;

l'art. 4 perché ometteva di esplicitare con chiarezza i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui erano tenuti, nonché di tutelare il destinatario dell'intervento;

l'art. 6 perché accettava condizioni di lavoro compromettenti la propria autonomia professionale ed il rispetto delle norme del codice;

l'art. 7 perché ometteva di valutare il grado di attendibilità delle fonti, ritenendo degne di massima considerazione fonti fra loro contrapposte, in tempi diversi ma prossimi, e comunque nell'ambito della stessa situazione di conflitto,

l'art. 22 perché adottava condotte lesive per le persone di cui si occupavano professionalmente,

l'art. 26 comma 2 perché assumeva ruoli professionali in presenza di precedenti rapporti atti a comprometterne la credibilità ed efficacia,

l'art. 38 perché ometteva di uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

In *omissis*, in data compresa fra il 5 aprile 2004 (data presunta della relazione redatta a favore di *omissis*, di cui al capo A) ed il 26 settembre 2006 (data presunta, salvo differenze con quella di cui all'intestazione, della relazione redatta a favore di *omissis*).

Unitamente a ZZ violazione degli **artt. 2 e 38** del Codice perché serbavano condotta contraria al

decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, in particolare per avere redatto un “parere pro-veritate” in risposta alle contestazioni loro mosse da *omissis* per avere reso attività di consulenza a favore di due parti fra loro contrapposte, e quindi sostanzialmente per giustificare tale comportamento precedente da loro stessi posto in essere, con ciò gravemente ledendo la dignità ed il prestigio della categoria professionale di appartenenza.

Parere reso in *omissis* in data 15 novembre 2006 (ovvero 17 novembre 2006, a quanto risulta dalla intestazione).

Per quanto riguarda la posizione di ZZ:

- che il Consiglio, all'unanimità dei presenti, aveva deliberato di aprire il procedimento disciplinare a carico di ZZ per la presunta violazione degli articoli 2, 4, 6, 7, 22, 26 comma 2, 31, 38, 39, 40 del Codice Deontologico con la seguente incolpazione:

“Violazione degli **artt. 39 e 40** del Codice perché, redigendo una “relazione psicologica” su carta intestata riportante il logo dell’Università di *omissis*, e la scritta “Università di *omissis*/ Facoltà di Medicina e Chirurgia/ Cattedra di Psicologia sociale e della famiglia e Psicopatologia familiare e del ciclo di vita/ Titolare ZZ” forniva un messaggio non corretto (in effetti non essendo ZZ “Titolare” di alcuna cattedra, ma più semplicemente “Contrattista incaricato” e non risultando l’esistenza di una cattedra di Psicologia sociale e della famiglia e Psicopatologia familiare e del ciclo di vita), con ciò omettendo di presentare in modo corretto ed accurato la propria formazione e ponendo in essere un comportamento scorretto finalizzato al procacciamento di clientela.

Relazione sottoscritta in *omissis* in data 25 gennaio 2006.

Unitamente a YY violazione dell’**art. 31** del Codice, perché redigevano una relazione su soggetto minorenni previa osservazione del medesimo senza il consenso da parte di uno dei genitori del predetto.

Relazione redatta e sottoscritta in *omissis* in data 25 settembre 2006.

Unitamente a YY violazione degli **artt. 2, 4, 6, 7, 22, 26 comma 2, 38** del Codice perché, in tempi diversi ma fra loro prossimi, svolgevano attività di consulenza psicologica, ed in particolare redigevano relazioni a carattere psicologico, a favore di *omissis* e *omissis* (conviventi fra loro separati, ovvero separandi, e comunque in lite per l’affidamento e la gestione di N.G., figlia minorenni di entrambi) che dovevano ritenere in conflitto di interessi reciproco.

Con comportamenti diversi, ma miranti al medesimo risultato, costituiti, per YY, nella redazione e sottoscrizione materiale di entrambe le relazioni (di cui la prima, a favore di *omissis*, a firma congiunta con XX, pure socia dello Studio, e la seconda a firma congiunta con ZZ); per ZZ nella predisposizione di tutte le attività materiali e scientifiche prodromiche alla prima relazione (con particolare riferimento ai colloqui con *omissis*), nonché nella redazione e sottoscrizione materiale di ben due relazioni a favore di *omissis* (la seconda delle quali a firma congiunta con YY).

Così violando:

l’art. 2 perché serbava condotta contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione;

l’art. 4 perché ometteva di esplicitare con chiarezza i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui erano tenuti, nonché di tutelare il destinatario dell’intervento;

l’art. 6 perché accettava condizioni di lavoro compromettenti la propria autonomia professionale ed il rispetto delle norme del codice;

l’art. 7 perché ometteva di valutare il grado di attendibilità delle fonti, ritenendo degne di massima considerazione fonti fra loro contrapposte, in tempi diversi ma prossimi, e comunque nell’ambito della stessa situazione di conflitto,

l’art. 22 perché adottava condotte lesive per le persone di cui si occupavano professionalmente,

l’art. 26 comma 2 perché assumeva ruoli professionali in presenza di precedenti rapporti atti a comprometterne la credibilità ed efficacia,

l’art. 38 perché ometteva di uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

In *omissis*, in data compresa fra il 5 aprile 2004 (data presunta della relazione redatta a favore di *omissis*, di cui al capo A) ed il 26 settembre 2006 (data presunta, salvo differenze con quella di cui all'intestazione, della relazione redatta a favore della convivente *omissis*).

Unitamente a YY violazione degli **artt. 2 e 38** del Codice perché serbava condotta contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, in particolare per avere redatto un “parere pro-veritate” in risposta alle contestazioni loro mosse da *omissis* per avere reso attività di consulenza a favore di due parti fra loro contrapposte, e quindi sostanzialmente per giustificare tale comportamento precedente da loro stessi posto in essere, con ciò gravemente ledendo la dignità ed il prestigio della categoria professionale di appartenenza.

Parere reso in *omissis* in data 15 novembre 2006 (ovvero 17 novembre 2006, a quanto risulta dalla intestazione).

Sentiti

- l'Avv. *omissis* del Foro di *omissis*, legale difensore di XX e YY;
- ZZ e l'Avv. *omissis*;

Valutato

- approfonditamente, da parte dei Consiglieri presenti, quanto emerso durante l'incontro del 19 gennaio 2008, quanto esposto dagli Avvocati difensori e quanto emerso in data odierna, dopo attenta rilettura di tutti gli atti del procedimento e confronto sugli stessi;

Effettuata

- una approfondita discussione sull'intero caso EE.24.06, prendendo in considerazione le singole posizioni dei professionisti coinvolti nel procedimento;

Dato atto

- che è stato chiesto un parere legale sul tema della potestà genitoriale in caso di figli naturali di genitori non conviventi ad esperti di diritto di famiglia (Avvocati *omissis* del Foro di *omissis*

e *omissis* del Foro di *omissis* – si vedano le note protocollo nr. 351 del 4 febbraio 2008 e nr. 385 del 5 febbraio 2008), sulla base del quale si può asserire che ZZ e YY non possono essere incolpati della violazione dell'articolo 31, perché all'epoca dei fatti non era ancora entrata in vigore la legge sull'affido condiviso e quindi la potestà genitoriale era in capo soltanto al genitore che conviveva col minore, se figlio naturale;

- che all'esito di ben due udienze, di altrettante approfondite discussioni, di rilettura delle memorie difensive e delle relazioni redatte e sottoscritte dai tre colleghi incolpati, nonché di due pareri legali espressamente richiesti su materia specifica, dalla discussione emerge un chiaro orientamento di tutto il Consiglio a ritenere:

XX, responsabile della violazione contestata al capo A;

YY, responsabile delle violazioni contestate ai capi A e D, quest'ultimo con esclusione di alcuni articoli;

ZZ, responsabile delle violazioni contestate ai capi B e D, con esclusione di alcuni articoli.

Per ovvie ragioni di organicità, si ripercorreranno i capi di incolpazione, analizzando e valutando all'interno di ognuno di essi i singoli comportamenti, anche qualora diversificati fra i singoli soggetti, e, sempre all'interno di essi, argomentando sulle singole questioni ed eccezioni di fatto e di diritto.

CAPO A

La responsabilità di entrambe le incolpate (XX e YY) con riferimento al presente capo è evidente, in quanto esse, nel redigere la relazione per cui è incolpazione, hanno palesemente omesso la attenta valutazione del grado di attendibilità delle informazioni.

La relazione contiene, in particolare, la citazione di numerosi episodi, che, pur presentati come riferiti da una parte, vengono acriticamente ritenuti, in valutazioni immediatamente successive, come prove dell'insufficienza della figura materna e, per contro, della positività della figura paterna (ed il padre era, in questo caso, richiedente la relazione).

Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti passaggi della relazione.

Nell'ultima pagina si legge: *“(...) dai colloqui con omissis abbiamo riscontrato che si tratta di una persona particolarmente responsabile ed attento ai bisogni della bambina. In questa particolare situazione si evidenzia uno stato di ansia e preoccupazione che gli deriva da un mancato coinvolgimento nelle attività di accudimento e nella relazione con N.”* E, più oltre: *“Dai racconti di omissis emerge, ancora, una scrupolosa attenzione alle esigenze della figlia (...) che hanno sempre contraddistinto la sua modalità di interazione con lei. Consideriamo che nell’interesse di N. sia auspicabile allargare il suo contesto relazionale anche ad altre figure che eventualmente possano subentrare, ma nel rispetto degli specifici ruoli: la modalità attraverso cui la madre ha introdotto la figura del nuovo compagno nella vita relazionale di N. appare come un forzato tentativo di alienare la figura paterna a favore di questa”*.

È evidente, nella frase riportata, una certa equivocità: la frase contiene una valutazione, anche piuttosto pesante, circa un determinato comportamento della madre (tentativo di alienare la figura paterna), e tale valutazione deriva non dall'ascolto, o dalla conoscenza diretta della madre, e nemmeno della bambina, ma esclusivamente dall'ascolto delle ragioni del padre, quindi di una parte (per giunta quella che potenzialmente può avvantaggiarsi della valutazione operata dallo psicologo).

Sussiste quindi la violazione dell'art. 7 del Codice Deontologico. Ciò anche considerato che determinate tesi acquisiscono molta maggiore autorevolezza, agli occhi di un soggetto estraneo (ad esempio un avvocato, o un giudice), proprio perché enunciate da uno psicologo, che in esse infonde la propria credibilità professionale.

In tale ottica, non paiono condivisibili i rilievi difensivi.

Occorre innanzitutto precisare come, parlando l'art. 7 genericamente di “attività professionali”, di “attività di ricerca” e di “comunicazioni dei risultati delle stesse”, esso faccia riferimento a qualsiasi lavoro redatto o esposto da uno psicologo, e quindi nulla rileva la distinzione fra relazione e perizia invocata dalla difesa. In aggiunta, nel capo di incolpazione si parla chiaramente ed esclusivamente di relazione.

Non si ritiene abbia rilievo neppure l'assunto per cui nella relazione non si siano spese parole contro

la madre. È evidente, infatti, che l'art. 7 tutela ben altri beni rispetto all'onorabilità, e cioè la scientificità del metodo utilizzato dallo psicologo.

Infine, non si comprende proprio il riferimento alla seconda parte (definita “ultimo comma” nella memoria) dell'art. 7. Qui non si tratta infatti di omessa “conoscenza professionale” (prevista appunto nella seconda parte dell'art. 7) ma della diversa ipotesi, prevista nella prima parte, di attenta valutazione della attendibilità delle informazioni.

CAPO B

È altresì evidente la responsabilità dell'incolpato (ZZ) per quanto riguarda il presente capo, quantomeno con riferimento all'art. 39.

Innanzitutto, è evidente la prova che ZZ ha utilizzato carta intestata recante diciture non pertinenti e ingannevoli, quantomeno con riferimento al titolo di “Professore” ed alla qualifica di “Titolare” di cattedra. Al riguardo si rimanda alla comunicazione del 3 agosto 2007 dell'Università di omissis che afferma che: *“...ZZ è titolare di contratto di insegnamento per l'a.a. 2006/07 per i corsi di Psicologia sociale della famiglia e Psicopatologia familiare... nel Corso di Laurea in Tecnica delle riabilitazione psichiatrica presso questa Facoltà di Medicina e Chirurgia... Sulla possibilità di utilizzo del titolo di professore da parte di docente a contratto esiste consolidata giurisprudenza (...) orientata nel senso che per i professori a contratto la dizione, “professore” deve essere accompagnata dall'indicazione, senza abbreviazione, a contratto in... o presso la Facoltà di... o la scuola di... per l'anno accademico... Un uso diverso da quanto sopra riportato non è mai stato autorizzato da questa Facoltà di Medicina e Chirurgia.”*

Ciò posto, è evidente che tale comportamento viola l'obbligo di presentazione “in modo corretto ed accurato” della “propria formazione, esperienza e competenza”, consacrato dall'art. 39.

Deve invece prosciogliersi dalla diversa ipotesi di violazione dell'art. 40, non essendo dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio (ed in ottica di favore per la difesa dell'incolpato) che tale ingannevole dicitura costituisca altresì comportamento scorretto, finalizzato al procacciamento della clientela, che costituirebbe la sostanza della violazione della predetta norma.

CAPO C

Gli incolpati (YY e ZZ) devono essere prosciolti dalla presente incolpazione.

Infatti, indipendentemente da ogni considerazione di opportunità e dignità, già svolte con riferimento ad altri capi di incolpazione, è pacifico, che il consenso dell'altro genitore, nel caso di specie, non fosse richiesto.

Lo scrivente Ordine ha infatti acquisito due specifici pareri legali degli Avvocati *omissis* del Foro di *omissis* e *omissis* del Foro di *omissis*, i quali espressamente escludono, nel caso di figlio naturale, il genitore non convivente dall'esercizio della potestà all'epoca dei fatti, quindi nel 2005 o inizio 2006.

Pertanto, richiamando espressamente l'art. 31 il concetto di esercizio della potestà, non può non dedursene la inapplicabilità al caso di specie.

CAPO D

Il comportamento oggettivo di YY e ZZ è patente, documentalmente provato e non contestato nemmeno dalla difesa YY, che pur dubita, e fortemente, della applicabilità a tale comportamento materiale di più norme deontologiche, richiamando l'art. 15 del codice penale e ritenendo una determinata norma deontologica (nel caso di specie identificata nell'art. 26) *lex specialis* rispetto alle altre, con conseguente applicabilità di una sola di esse.

Com'è noto, nel diritto penale, dato un fatto, esso deve essere normativamente inquadrato, ed occorre a quel punto valutare se le (plurime) norme ad esso astrattamente applicabili siano in rapporto di specialità tra loro -e quindi si applichi una sola di esse- ovvero concorrano -e quindi si applichino- congiuntamente.

Il criterio per stabilire se sussiste o meno detto concorso di norme non è tanto il comportamento concreto in sé, né l'astratta previsione normativa, ma ben più sostanzialmente, il "medesimo contenuto di illecito", ovvero, più chiaramente, l'identità del bene tutelato dall'ordinamento. Tanto è consacrato dalla stragrande maggioranza delle pronunzie giurisprudenziali.

Ma allora, in tale ottica, quand'anche fosse applicabile l'art. 15 c.p. alla materia disciplinare (cosa per nulla certa), ciò comporterebbe solo l'elisione di quelle fattispecie di illecito disciplinare che non

concorrano fra loro, ovvero ledano beni fra loro analoghi.

Tale situazione di diritto certamente non si verifica con riferimento alle fattispecie contestate (con esclusione, forse, della sola, generalissima ipotesi di cui all'art. 2), che mirano a tutelare beni giuridici fra loro eterogenei (ovvero -a mero titolo espositivo- la tutela del destinatario nell'art. 4, la salvaguardia dell'autonomia del professionista nell'art. 6, la tutela della scientificità del metodo nell'art. 7, la correttezza delle condotte adottate dal professionista nell'art. 22, la genuinità dei rapporti, personali e professionali, nell'art. 26, l'astensione da condotte indecorose ed indegne nell'art. 38).

Del tutto inconferente è poi l'altro assunto della difesa YY, secondo il quale la prima relazione non era destinata ad un uso processuale; al riguardo basterà dirsi che le norme deontologiche tutelano posizioni sostanziali, non formali, e che le violazioni deontologiche contestate (scaturenti dalla assistenza, in tempi diversi, di parti contrapposte) dipendono dalla mera attività psicologica a favore delle predette parti contrapposte, e non dall'uso a cui sono eventualmente destinati i prodotti di tale attività (quali, ad esempio, le relazioni).

Occorre ora entrare nel dettaglio dei singoli articoli violati, iniziando dall'art. 2, che effettivamente, in ottica di favore per gli incolpati, può essere ritenuto norma sussidiaria rispetto ad altre fattispecie di illecito disciplinare (qualora contestate e sussistenti, come vedremo).

Ciò non significa, ovviamente, sancire la applicabilità dell'art. 15 c.p. al procedimento disciplinare, ma certo l'elevato numero di contestazioni consentono di ritenere che tale genericissima norma possa, nel caso di specie, essere assorbita in altre fattispecie.

Sull'art. 4 la questione posta dalla difesa YY è quantomeno parziale; la contestazione chiarissima riguarda non solo il comma 3 (che effettivamente si riferisce al rapporto con "l'istituzione" cui lo psicologo opera), ma anche il comma 4 (analogamente descritto nell'incolpazione), che parla di omessa tutela del destinatario dell'intervento.

Innanzitutto è evidente che, in entrambi i casi di consulenza, destinatario dell'intervento altri non è che la bambina, perché entrambi i genitori -in

tempi diversi- si rivolgono agli psicologi appunto come genitori, e quindi per affrontare problematiche relative al rapporto affettivo ed educativo con la figlia, e non personali situazioni psicologiche.

Ma essendo destinatario dell'intervento la bambina, è evidente che l'aver prestato servizio ad entrambi i genitori, fra loro contrapposti proprio sulla gestione della figlia, non può certo tutelare la posizione della piccola, ma volta per volta le posizioni dei genitori.

Si badi: ciò non significa che lo psicologo non possa accettare incarichi da soggetti fra loro conflittuali (ad esempio, in caso di separazione fra coniugi), ma dovrà comunque esplicitare a tutti i propri assistiti gli estremi del rapporto professionale, per così dire, "complesso", ivi compresa la tutela della parte in conflitto, cosa che qui non si è verificata.

Si tratta, in definitiva, della violazione, anche piuttosto seria, di un rapporto di fiducia che è la base unica ed indispensabile di ogni agire psicologico (che forse ha addirittura avuto un impatto sulle vicende processuali), violazione che costituisce appunto uno degli estremi dell'art. 4.

Insussistenti si rivelano, invece, le ipotesi di violazione degli artt. 6, 7 e 22, per mancanza di prova, in ordine agli elementi costitutivi dei diversi illeciti, ovvero:

- 1) la effettiva compromissione dell'autonomia del professionista nell'art. 6,
- 2) la effettiva mancanza di scientificità -ovviamente con riferimento al solo "servizio a due padroni", avendo già trattato al capo A della relazione del 2004- nell'art. 7,
- 3) la verifica di un danno concreto nell'art. 22.

Al contrario, l'art. 26 non richiede la prova di un effettivo pregiudizio, costituendo così una violazione, per così dire, "di pura condotta", almeno in presenza delle odierne condizioni.

È infatti fin troppo evidente che la credibilità e l'efficacia delle attività dello psicologo devono essere tutelate anticipatamente dal medesimo, che deve evitare ogni possibile compromissione in tal senso, giungendo fino ad astenersi dall'accettare incarichi, qualora l'accettazione possa compromettere tale credibilità ed efficacia.

Tanto non si è verificato, entrambi gli incarichi sono

stati accettati, e tale comportamento può senza dubbio compromettere "la credibilità e l'efficacia" dell'intervento dello psicologo, con conseguente configurazione dell'art. 26.

In proposito la difesa YY dubita dell'applicabilità della norma alla fattispecie, mancando la prova di un concreto pericolo derivante dalla violazione. L'esposizione di cui sopra ha già regolato tale infondato rilievo, attesa proprio la natura anticipatoria del comportamento dello psicologo, richiesta dalla norma.

Ancora, non appare fondato l'altro assunto difensivo, secondo il quale il comportamento di cui sopra non è sanzionato di per sé, come si verificherebbe con riferimento alla categoria degli avvocati.

È ovvio, infatti, che per gli avvocati (categoria, si può dire, "destinata" al processo) tale comportamento è sanzionato in via autonoma, ed aspramente, ma ciò non può certo significare che, per uno psicologo, assistere due parti fra loro contrapposte (o quantomeno in serio conflitto di interessi fra loro) sia attività non sanzionata, dovendosi comunque fare riferimento agli ordinari canoni di disvalore previsti dal Codice Deontologico degli Psicologi, che certamente punisce (come si è abbondantemente potuto osservare) ogni comportamento contrario a limpidezza, buona fede e correttezza, come quello qui stigmatizzato.

Infine, per quanto riguarda l'art. 38, pacifica la sua configurazione, occorre rilevare come esso non possa seguire sorte analoga a quella dell'art. 2, e ciò non perché meno generale, ma perché implicante una violazione specifica, avente precisa identità, e quindi non sussidiario, come l'art. 2. Qui riposa anche la dimostrazione dell'assunto di cui all'art. 2, escluso appunto non perché generale ma perché sussidiario.

La violazione specifica è appunto costituita dall'aver tutelato in tempi diversi due parti fra loro in conflitto in uno o più rapporti processuali, e quindi compiendo l'illecito anche dinnanzi a soggetti esterni, fra i quali giudici ed avvocati. Di qui l'ovvio discredito professionale per la categoria.

Conclusa la disamina delle fattispecie, occorre brevemente analizzare le diverse posizioni personali relativamente alla contestazione in oggetto.

È ovvio il coinvolgimento di YY, che ha redatto e

sottoscritto entrambe le relazioni.

Altrettanto evidente appare la responsabilità di ZZ, che emerge proprio dal “parere pro veritate” sottoscritto dallo stesso e datato 15.11.06, nel quale lo stesso ZZ si attribuisce la partecipazione anche nella attività svolta a favore del marito, e culminata nella relazione.

Si riportano testualmente i passaggi significativi, tratti dalle pagg. 3 e 4: “Per quanto riguarda la relazione consegnata a *omissis*, a questo proposito appaiono indispensabili alcune precisazioni:

- (...*omissis*...);

1. il *omissis* portava ai sottoscritti vissuti di preoccupazione in merito alla gestione della bambina (...);
2. su *omissis* si esprimevano valutazioni direttamente correlate a quanto il *omissis* ci riferiva, ma nessun incontro psicologico, osservativo, valutativo è stato da noi svolto (...).”

Si tratta di frasi univocamente rivelatrici di una effettiva attività di ZZ, attività svolta a favore del padre, nell'anno 2004, il cui risultato è stato la redazione della prima relazione. Tanto costituisce piena prova, ad avviso di questo Consiglio, di coinvolgimento in entrambe le consulenze, ed in tutte le relazioni, indipendente dalla mancata attribuzione e sottoscrizione, da parte di ZZ, della relazione del 2004. In proposito non può non rilevarsi che quanto dichiarato a verbale personalmente da ZZ nel corso della audizione, ovvero che lo stesso non sapeva del fatto che XX e YY avevano relazionato per il padre nel 2004, ha trovato testuale e radicale smentita proprio in quanto scritto dallo stesso ZZ, e riportato sopra.

In conclusione, con riferimento al capo D dell'inculpazione, esso si ritiene sussistente nei confronti di entrambi gli incolpati (YY e ZZ), limitatamente ai seguenti articoli del Codice Deontologico: 4 (esclusivamente per mancata tutela del destinatario dell'intervento), 26 comma 2, 38.

CAPO E

Gli incolpati (YY e XX) devono essere prosciolti dalla fattispecie contestata al capo E.

È pur vero che essi hanno redatto, nel tentativo di contrastare specifiche contestazioni loro sporte da *omissis*, un “parere pro veritate”.

Infatti, pur rilevando un utilizzo del “parere pro veritate” alquanto singolare, in quanto, ontologicamente, un parere di tale tipologia presupporrebbe la “terzietà” dell'estensore (salvo ipotizzare che l'estensore si ritenga, a priori, “depositario della verità”), occorre considerare che, nel caso specifico, esso è stato concretamente utilizzato come strumento di difesa e, pertanto, nell'esercizio di un diritto che la stessa Costituzione tutela nel modo più ampio (art. 24 della Costituzione).

Pertanto, pur ritenendosi il comportamento contestato certamente non del tutto conforme ai canoni di limpidezza, correttezza e serietà che devono contraddistinguere l'esercizio della professione di psicologo, non si rinviene una effettiva violazione della norma deontologica, con conseguente proscioglimento degli incolpati.

POSIZIONI PERSONALI E SANZIONI

Così delineata la mappa delle responsabilità, occorre valutare il grado di colpevolezza di ciascun incolpato, e conseguentemente comminare la sanzione.

Innanzitutto, per quanto riguarda la posizione XX, occorre rilevare che siamo in presenza di soggetto già sanzionato per fatto analogo (pur non tecnicamente “recidivo” non essendo i fatti oggi a giudizio commessi dopo la “sanzione”).

Nondimeno, trattandosi di singola inculpazione e considerando l'obiettiva modestia dei fatti si ritiene di limitare la sanzione all'avvertimento.

Più seria appare la posizione di YY, coinvolta in tutte le fasi della vicenda, che ha tutelato le parti contrapposte senza alcuna remora, coinvolgendosi poi pure nella redazione dell'autodifesa definita “parere pro veritate”.

In proposito, la difesa ha ipotizzato una sorta di posizione subalterna di YY rispetto a ZZ, del quale ella avrebbe eseguito le direttive, anche nel caso di specie.

Tale argomento verrà trattato più oltre, con riferimento alla posizione di ZZ; qui basti dire che -in ogni caso- l'avere seguito disposizioni deontologicamente poco corrette non può certo scriminare, né attenuare, la posizione del professionista iscritto all'albo, che deve sempre vegliare sui propri

comportamenti, nell'ovvia ottica della personale correttezza deontologica, e che risponde in prima persona di qualsiasi violazione.

La gravità del comportamento, l'intensità del coinvolgimento, la continuità dell'attività, la presenza in tutte le fasi della vicenda consigliano la sanzione della censura.

Da ultimo, occorre analizzare la posizione ZZ.

Questi è pacificamente coinvolto, alla stregua di YY, in tutti le fasi della vicenda.

È altresì pacifico che lo stesso era, in realtà, il vero dominus dello studio, provvedendo ad organizzarne il lavoro, distribuendolo altresì alle colleghe secondo una sua propria scelta, addirittura avendo fissato alcuni canoni, per così dire, "automatici", di attribuzione del lavoro (ovvero il far trattare, tendenzialmente, i clienti in tenera età alle collaboratrici, trattenendo per sé le persone adulte).

Tali elementi, dedotti dalle dichiarazioni rese dallo stesso ZZ nel corso della propria audizione, portano a ritenere un ruolo quasi "direttivo" del predetto nella gestione dello studio, dei collaboratori e quindi, in definitiva, anche della presente vicenda.

A ciò si aggiunga un comportamento processuale di ZZ che non può definirsi limpidissimo, avendo egli negato recisamente di essersi occupato della relazione *omissis*, così addossando tutta la responsabilità alla giovane collaboratrice YY, smentito in ciò da quanto dallo stesso scritto nel "parere pro veritate", come si è visto.

Tali elementi, uniti alla obiettiva gravità della vicenda ed alla pluralità delle norme violate, inducono a comminare a ZZ la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, per quanto limitata alla durata di giorni 15.

Tutto ciò premesso,

Verificata

- quindi la responsabilità di tutti e tre gli Iscritti, pur se diversificata

Preso atto

- delle convinzioni maturate dal Consiglio in sede di discussione,

Sentita

- la proposta della Presidentessa:
 - di addebitare a XX la violazione dell'art. 7 del Codice Deontologico e comminare la sanzione dell'avvertimento,
 - di addebitare a YY la violazione degli articoli 4, 7, 26 comma 2, 38 del C.D. e di comminare la sanzione della censura,
 - di addebitare a ZZ la violazione degli articoli 4, 26 comma 2, 38, 39 del C.D. e comminare la sanzione di sospensione di 15 giorni dal 15 al 30 aprile 2008;

Ritenuto opportuno

- per le motivazioni sopra espresse, procedere all'approvazione della proposta di cui sopra effettuando le tre separate votazioni;

A voti: favorevoli 9, astenuti 1 (Gualdi in quanto assente all'audizione del 19/1/2008) per la posizione di XX,

A voti: favorevoli 9, astenuti 1 (Gualdi in quanto assente all'audizione del 19/1/2008) per la posizione di YY,

A voti: favorevoli all'unanimità (10) per la posizione di ZZ

DELIBERA

1. di addebitare a XX la violazione dell'articolo 7 del Codice Deontologico degli Psicologi, per le motivazioni sopra dettagliatamente esposte e di comminare la sanzione disciplinare dell' "avvertimento", ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. n. 56/89;
2. di addebitare a YY la violazione dell'articolo 4, 7, 26 comma 2, 38 del Codice Deontologico degli Psicologi, per le motivazioni sopra dettagliatamente esposte e di comminare la sanzione disciplinare della "censura", ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. n. 56/89;
3. di addebitare a ZZ la violazione dell'articolo 4, 26 comma 2, 38, 39 del Codice Deontologico degli Psicologi, per le motivazioni sopra dettagliatamente esposte e di comminare la sanzione disciplinare della "sospensione" dall'esercizio della professione per 15 giorni dal 15 al 30 aprile 2008, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. n. 56/89;

4. di trasmettere copia del presente atto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ed agli interessati, ai sensi dell'art. 27 comma 3 della Legge n.56/89, nonché per conoscenza, in forma resa anonima, all'Osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 40 comma 1 del Regolamento Disciplinare approvato da questo Consiglio dell'Ordine. Di tale decisione è data comunicazione anche al denunciante.

Avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso presso il Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 26, comma 5, e artt. 17, 18 e 19 della L. n. 56/89.

Il Segretario

Dott.ssa Verusca Poletti

La Presidentessa

Dott.ssa Manuela Colombari

Estratto dal verbale della seduta del 07/06/2008

Delibera n. 127/08

Determinazioni in merito al caso disciplinare EE.06.06: applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di mesi otto (8), dal 25 luglio 2008 al 24 marzo 2009, all'iscritto dott. omissis, nato a omissis il omissis.

Presenti:

Colombari Manuela, Gualdi Antonella, Poletti Verusca, Altini Alice, Callegari Vincenzo, Frati Fulvio, Gazzilli Angelo, Lazzerini Ruben, Lucchi Adele, Rossetti Daniela, Santi Chiara, Filippi Barbara.

Assenti:

Finetti, Raimondi.

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna

Visti

- la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, ed in particolare gli artt. 12, lett. i), 26 e 27;
- il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
- il Regolamento Interno di questo Ordine Regionale in materia disciplinare;
- il proprio atto di deliberazione n. 148/07 del 10/11/2007 con il quale, a seguito di un esposto presentato in data 28 marzo 2006 (prot. n. 759/06) da parte della sig.ra omissis nei confronti dell'iscritto al nostro Albo regionale, si apriva il procedimento disciplinare nei confronti del

dott. omissis, nato a omissis il omissis (caso denominato EE.06.06) per la presunta violazione di alcuni articoli del Codice Deontologico degli Psicologi;

- il verbale di Consiglio disciplinare del 23 maggio 2008;

Premesso

- che l'Iscritto interessato al procedimento di cui sopra era convocato per la celebrazione del procedimento disciplinare innanzi all'adunanza del Consiglio fissata per il giorno 23 maggio 2008;
- che in tale data era prevista anche l'audizione del consulente del dott. omissis, dott. YY, nonché l'acquisizione della consulenza tecnica scritta del perito stesso;
- che il dott. YY il 23 maggio scorso inviava un fax, comunicando la sua impossibilità a presenziare a causa di impegni professionali precedentemente assunti (prot. n. 1381/08) e rendendosi disponibile per un'eventuale altra data;
- che il procedimento di cui sopra si è comunque celebrato il 23 maggio u.s. ed il giudizio è stato rinviato al 7 giugno 2008, data in cui veniva nuovamente convocato in audizione il dott. YY;
- che il Consiglio aveva deliberato di aprire il procedimento disciplinare a carico dell'Iscritto dott. omissis per la presunta violazione degli articoli 2, 3, 4, 22, 28, 38 del Codice Deontologico per i seguenti motivi: